

D.g.r. 15 gennaio 2018 - n. X/7718

Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - Provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018»

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e finalità, che:

- pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità, della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei diritti umani e un attacco all'invulnerabilità, alla dignità e alla libertà della persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;
- condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

Visto inoltre che dall'art. 2 della suddetta l.r. n. 11/2012 la Regione Lombardia pone tra i suoi obiettivi la promozione, in una logica di sussidiarietà verticale e orizzontale, il costante coinvolgimento oltre che la collaborazione con le istituzioni, le associazioni e la società civile per il diffondersi di una cultura del rispetto, dell'uguaglianza e della solidarietà;

Visto l'art. 3, comma 3, della legge suindicata, che prevede che la Regione promuova la stipula di protocolli d'intesa con gli enti pubblici, gli enti locali, le istituzioni scolastiche, la direzione scolastica regionale, gli uffici scolastici provinciali, le forze dell'ordine, l'autorità giudiziaria e l'amministrazione penitenziaria e ogni altro soggetto che opera nel campo della protezione e tutela delle donne vittime di violenza;

Visto l'art. 7 della l.r. n. 11/2012, che indica gli interventi anti-violenza previsti:

- a) progetti personalizzati di uscita dalla violenza o dal maltrattamento volti al superamento della situazione di disagio e al recupero dell'autonomia;
- b) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture di pronto intervento, case rifugio e comunità di accoglienza quali strutture di ospitalità temporanea, forme di ospitalità autonome anche basate sulla solidarietà tra le donne, rivolti alle donne sole o con figli minori che si trovano in situazioni di pericolo per l'incolumità psichica e fisica propria e dei figli minori e per garantire insieme a un domicilio temporaneo sicuro un progetto personalizzato complessivo, teso all'inclusione sociale e che comprenda la necessaria assistenza psicologica delle donne o di eventuali figli;
- c) progetti che offrono accoglienza e ospitalità in strutture-alloggio temporanee, individuali e collettive, nelle quali possono essere ospitate anche donne sole o con figli minori che, nella fase successiva a quella di pericolo per l'incolumità propria e dei figli minori, necessitano di un periodo di tempo determinato per rientrare nella precedente abitazione o per raggiungere l'autonomia abitativa;

Visto il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che, al fine di riequilibrare il numero di centri anti violenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

Vista la d.c.r.n. 894 del 10 novembre 2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1 prevede tra le sue finalità strategiche di «incrementare il sistema di Rete aper-

ta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri anti violenza e delle case-rifugio»;

Vista la legge n. 241 del 7 agosto 1990, e successive integrazioni e modificazioni, che all'art. 15 prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

Ritenuto opportuno individuare nella stipula di accordi di collaborazione tra la Regione Lombardia e i Comuni che coordinano Reti territoriali interistituzionali lo strumento per assicurare la necessaria integrazione fra le politiche locali e le politiche nazionali, così come previste dalla legge n. 119 del 15 ottobre 2013, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province»;

Vista la d.g.r. del 5878 del 28 novembre 2016, «Determinazioni in ordine all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive, finalizzate allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne - VII provvedimento attuativo del «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che prevedeva:

- di stanziare le risorse trasferite dal citato d.p.c.m. 24 luglio 2014 per un importo pari a euro 1.328.200,34;
- di coinvolgere le ATS e demandare alle stesse le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi;

Visto il d.d.u.o. n. 13333 del 15 dicembre 2016, «Ripartizione, impegno e contestuale liquidazione alle ATS delle risorse finalizzate all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza, e allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016», che prevedeva al riparto delle risorse di cui sopra secondo i criteri stabiliti dalla d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016;

Visto il d.d.u.o. n. 2167 del 1 marzo 2017, «Modalità attuative per l'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza e di nuovi centri anti violenza all'interno di reti già attive mediante la sottoscrizione di accordi di collaborazione finalizzati allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne di cui alla d.g.r. n. 5878 del 28 novembre 2016»;

Preso atto che entro il 31 dicembre 2017 le ATS hanno trasmesso alla Regione Lombardia gli elenchi delle domande di sottoscrizione di accordi di collaborazione presentate dagli enti locali capifila di Reti territoriali anti violenza ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016 e del d.d.u.o. n. 2167 del 1 marzo 2017, nonché delle risorse richieste;

Preso atto, inoltre, che dalla documentazione trasmessa risultano essere state presentate domande per l'attivazione di n. 8 nuove Reti Territoriali interistituzionali e di n. 7 nuovi Centri anti violenza, per un importo complessivo pari a € 1.186.370,69;

Preso atto che dalla documentazione trasmessa dalle ATS risulta:

- che sussistono parti del territorio lombardo non ancora coperte da Reti Territoriali interistituzionali anti violenza;
- che rispetto alle risorse complessivamente trasferite alle ATS risulta un avanzo pari a € 141.829,65;

Valutata, pertanto, la necessità di attivare un nuovo Programma regionale volto a promuovere nuove Reti Territoriali anti violenza al fine di garantire la copertura omogenea dell'intero territorio regionale da parte dei servizi anti violenza;

Ritenuto necessario, in coerenza con il programma regionale già attivato con la d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016, demandare alle ATS le attività relative alla gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi, così come definito nell'allegato A) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e più precisamente, l'attività concernente l'istruttoria e la verifica dei requisiti formali delle domande presentate dagli enti locali capifila di Reti territoriali interistituzionali;

Valutata l'opportunità di provvedere con successivo atto a introdurre le risorse già ripartite tra le ATS con decreto n. 13333 del 15 dicembre 2016 e non assorbite in prima istanza dalle do-

Serie Ordinaria n. 4 - Lunedì 22 gennaio 2018

mande complessivamente presentate ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016, al fine di provvedere alla loro successiva riassegnazione alle ATS a seguito della sottoscrizione definitiva degli accordi di collaborazione;

Viste le «Modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne» di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Visto lo schema di «Accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime» di cui all'allegato B), che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e nel quale sono indicati gli impegni delle parti sottoscrittrici e le condizioni per la sottoscrizione dell'accordo;

Ritenuto di rinviare a successivi provvedimenti della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni svolte e la loro replicabilità, nonché le attività di promozione dei servizi attivati sul territorio;

Ritenuto di destinare la somma di euro € 141.829,65, già disponibile sui bilanci delle AATS, al sostegno dei progetti oggetto degli accordi di collaborazione da sottoscrivere con gli enti locali che coordinano reti territoriali interistituzionali;

Ritenuto di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20, «Testo unico in materia di organizzazione e personale», e successive modifiche e integrazioni, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Vagliate e fatte proprie le suddette motivazioni;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare l'allegato A), «Modalità di attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali anti violenza per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l'allegato B), «Schema di Accordo di collaborazione per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne e il sostegno delle vittime», quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le risorse finanziarie ammontano a complessive € 141.829,65 e che le stesse sono già disponibili sui bilanci delle ATS;

4. di demandare a un successivo provvedimento di introitare le risorse già ripartite tra le ATS con decreto n. 13333 del 15 dicembre 2016, e non assorbite in prima istanza dalle domande complessivamente presentate ai sensi della d.g.r. 5878 del 28 novembre 2016, al fine di provvedere alla loro successiva riassegnazione alle ATS a seguito della sottoscrizione definitiva degli accordi di collaborazione;

5. di rinviare a successivi provvedimenti della dirigente della Direzione competente l'assunzione di tutti gli atti operativi necessari per il raggiungimento delle finalità indicate nella presente deliberazione, comprese le attività di monitoraggio e valutazione finale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni;

6. di demandare la sottoscrizione dell'accordo di collaborazione con ogni singolo comune al Direttore Generale della direzione competente o suo/a delegato/a;

7. di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul sito della Direzione Generale Reddito di Autonomia e Inclusione Sociale, nonché nella sezione Trasparenza del sito ufficiale della Regione Lombardia, adempiendo agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI NUOVE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI ANTIVIOLENZA PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE

1. OBIETTIVI E FINALITÀ

Il "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne" (di seguito "Piano regionale") prevede, al punto 2.2, tra le finalità strategiche, lo sviluppo di Reti interistituzionali antiviolenza al fine di consolidare e rendere omogeneo sul territorio un sistema integrato di servizi in grado di far emergere il fenomeno e di accogliere e proteggere le donne vittime di violenza, nonché l'incremento del numero dei centri antiviolenza al fine di garantire la copertura di tutto il territorio regionale.

Obiettivo regionale è quello di incrementare il sistema di "rete aperta" che veda la presenza dei soggetti istituzionali essenziali, così come indicati al punto 3.2.1 del Piano regionale.

Così come previsto all'articolo 6 (Lavoro in rete) dell'Intesa Stato-Regioni e dal Piano regionale, l'istituzione e il funzionamento delle Reti territoriali interistituzionali antiviolenza sono regolate da appositi protocolli o accordi territoriali coordinati da Comuni capofila con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale.

Nell'ottica dell'estensione dei servizi per la prevenzione e il contrasto della violenza contro le donne e in attuazione del punto 3.2.2.1 del Piano regionale, la Regione Lombardia ritiene opportuno promuovere e sostenere l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza su tutto il territorio regionale.

La Regione Lombardia, attraverso il presente invito, avvia un programma diretto a promuovere nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da enti locali territoriali che non abbiano in corso programmi finanziati da accordi di collaborazione (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) sulla base della d.g.r n. 6714 del 14/06/2017 e che non abbiano presentato domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

2. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare la domanda di partecipazione alle ATS di riferimento gli enti locali territoriali che **non abbiano già attivato Reti territoriali interistituzionali antiviolenza**, regolate da accordi di collaborazione con la Regione Lombardia (ai sensi dell'art.15 della legge 241/1990) per il sostegno di azioni progettuali coerenti con la finalità della legge regionale n. 11/2012 e con il Piano regionale quadriennale antiviolenza) sulla base della d.g.r. n. 6714 del 14/6/2017 e della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

3. CARATTERISTICHE DELLE RETI TERRITORIALI INTERISTITUZIONALI

Le Reti territoriali interistituzionali anti violenza, sulla base di quanto previsto al punto 3.2 del "Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018", devono avere le seguenti caratteristiche:

- 1) **Sottoscrizione** di uno specifico **protocollo d'intesa** per la costituzione della Rete territoriale interistituzionale anti violenza. All'interno del protocollo devono essere descritti compiti e funzioni dei soggetti sottoscrittori in riferimento alle finalità del protocollo di intesa.
- 2) È **condizione indispensabile** la **presenza** di:
 - un ente locale territoriale qualità di capofila della Rete territoriale interistituzionale
 - uno o più centri anti violenza in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - almeno una casa rifugio in possesso dei requisiti stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni 27/11/2014 relativa ai requisiti minimi dei centri anti violenza e delle case rifugio ai sensi dell'art. 3, comma 4 del d.p.c.m. 24/7/2014;
 - soggetti del sistema socio-sanitario (ATS, ASST e/o fondazioni IRCCS, enti di diritto privato accreditati);
 - almeno un soggetto in rappresentanza delle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Carabinieri e/o Prefettura).
- 3) La **presenza** dei soggetti sottoelencati è **consigliabile** in relazione alle caratteristiche/tipologie dei progetti proposti e alle dimensioni dei territori:
 - sistema giudiziario
 - sistema scolastico e/o universitario
 - associazionismo femminile, di volontariato, fondazioni e altri enti del terzo settore
 - enti religiosi
 - organizzazioni sindacali
 - aziende consorziali per la gestione dei servizi comunali
 - consigliera di parità
 - ordini professionali
 - case di accoglienza e comunità mamma-bambino

4. CARATTERISTICHE DELLE PROPOSTE DI INTERVENTO

Le azioni progettuali, oggetto dell'accordo di collaborazione dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- analisi puntuale del contesto del territorio di riferimento e criticità che si intendono affrontare;
- incremento e potenziamento dei servizi rivolti alle donne vittime di violenza di genere o stalking e ai loro eventuali figli minori;
- coerenza tra le azioni proposte, le risorse richieste e tempi di realizzazione;
- sostenibilità dei servizi attivati e delle azioni del progetto nel tempo;

- presenza di procedure standardizzate per il monitoraggio e la valutazione in itinere e finale degli interventi anche atte a garantire un percorso continuo di miglioramento dei servizi erogati;
- declinazione delle modalità di accesso, accoglienza, presa in carico, messa in protezione e definizione del percorso personalizzato per la fuoriuscita dalla condizione di vittima di violenza di genere;
- Obbligo di aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza)

5. COMPITI DELLE ATS

Alle ATS viene demandata la gestione operativa, amministrativa e contabile degli interventi e più precisamente:

- istruttoria e verifica dei requisiti formali delle domande presentate dagli enti locali capifila ed eventuale richiesta di integrazioni;
- trasmissione alla Regione Lombardia dell'elenco dei progetti in possesso dei requisiti formali;
- gestione dell'attività amministrativa e contabile secondo le procedure e le modalità previste dalla Regione Lombardia.

6. RISORSE DISPONIBILI

Le risorse disponibili per sostenere progetti in materia di contrasto della violenza di genere attivati da Reti territoriali interistituzionali ammontano a € 141.829,65. Sono già presenti sui bilanci delle ATS a seguito della ripartizione risorse di cui al d.d.uo n. 13333 del 15/12/2016, «Ripartizione, impegno e contestuale liquidazione alle ATS delle risorse finalizzate all'attivazione di nuove reti territoriali interistituzionali antiviolenza e di nuovi centri antiviolenza, e allo sviluppo dei servizi e delle azioni per la prevenzione, il sostegno e il contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016».

Il contributo regionale per il sostegno alle azioni sperimentali **non potrà in ogni caso superare la somma di € 100.000,00** per i progetti attivati da:

- enti locali territoriali che si candidano a coordinare reti territoriali interistituzionali antiviolenza che coinvolgono una popolazione complessiva uguale o superiore a centomila abitanti;
- enti locali territoriali che si candidano a coordinare reti territoriali interistituzionali antiviolenza e che coinvolgono almeno due ambiti distrettuali, indipendentemente dal numero di abitanti.

7. TEMPISTICA DI TRASFERIMENTO DELLE RISORSE

Le risorse secondo i criteri suindicati saranno trasferite con le seguenti modalità:

- **Entro luglio 2018:** 1ª quota pari al 60% delle risorse assegnate a seguito della sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- **Entro luglio 2019:** chiusura progetti;

- **Entro novembre 2019:** erogazione del saldo, pari al 40%.

8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLE RISORSE

Le risorse verranno così erogate:

- Il 60% delle risorse verrà concesso a seguito della condivisione della scheda tecnica progettuale oggetto dell'accordo di collaborazione presentata dall'ente locale territoriale;
- La restante quota delle risorse, pari al 40%, verrà concessa a seguito della rendicontazione finale delle spese progettuali, come quota di saldo.

9. CASI DI ESCLUSIONE E DECADENZA DELLE DOMANDE DI CANDIDATURA

Saranno inammissibili le domande:

- Presentate **oltre il termine** previsto da successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- Presentate al di fuori delle modalità di presentazione della domanda da approvarsi con successivo provvedimento della Direzione generale competente;
- Presentate da enti locali territoriali che **abbiano già attivato Reti territoriali interistituzionali anti violenza regolate** da accordi di collaborazione con la Regione Lombardia nell'ambito delle d.g.r. n. 6714 del 14/06/2017 e che non abbiano presentato domanda di sottoscrizione di un accordo di collaborazione ai sensi della d.g.r. n. 5878 del 28/11/2016.

10. MONITORAGGIO E SISTEMA INFORMATIVO O.R.A.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza dei progetti, nonché i risultati raggiunti sul territorio, dalle azioni previste. Monitorerà, inoltre, attraverso il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza) il numero delle donne prese in carico dai Centri antiviolenza. I Centri antiviolenza, convenzionati con gli Enti locali territoriali capifila di Reti antiviolenza, dovranno aderire e implementare il sistema informativo O.R.A. (Osservatorio Regionale Antiviolenza).

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE
PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO
DEL FENOMENO DELLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE
E IL SOSTEGNO DELLE VITTIME**

tra

la Regione Lombardia, rappresentata da in qualità di
Direttore generale della D.G., nato/a a il __/__/__,
domiciliato/a per la carica presso la sede della Regione Lombardia

e

il (*denominazione ente locale territoriale*), in qualità
di capofila della Rete territoriale interistituzionale per la prevenzione e il contrasto
del fenomeno della violenza contro le donne e il sostegno delle vittime di violenza
di cui al protocollo d'intesa in corso di validità, sottoscritto il __/__/__,
rappresentato da, in qualità di, nata/o a
..... il, domiciliato/a per la carica presso la sede del (*ente locale
capofila*)

PREMESSA

VISTA la legge 241 del 7 agosto 1990 e sue successive integrazioni e modificazioni,
e in particolare l'art. 15, che prevede la possibilità per le amministrazioni pubbliche
di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di
attività di interesse comune;

VISTA la legge regionale 3 luglio 2012, n. 11, «Interventi di prevenzione, contrasto e
sostegno a favore di donne vittime di violenza», e in particolare l'art. 1 - Principi e
finalità, che:

- a) pone alla base dell'azione politica e amministrativa il rispetto della dignità,
della libertà di espressione e della piena e libera realizzazione di ogni persona;
- b) riconosce che ogni forma e grado di violenza costituisce una violazione dei
diritti umani e un attacco all'inviolabilità, alla dignità e alla libertà della
persona e contrasta la cultura che la genera e la diffonde;
- c) riconosce che la violenza fisica, sessuale, psicologica ed economica contro la
donna, comprese la minaccia di mettere in atto tali azioni e la violenza
assistita, nonché la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella
vita pubblica sia nella vita privata, ledono il diritto alla vita, alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità, all'integrità fisica ed emotiva e costituiscono una minaccia
grave per la salute fisica e psichica della donna stessa;

d) condanna e contrasta ogni forma di violenza contro la donna esercitata sia all'interno della famiglia sia in ambito lavorativo e sociale, compresi i matrimoni forzati, la tratta di donne e bambine, le mutilazioni genitali e fisiche di ogni genere;

VISTO il d.p.c.m. del 24 luglio 2014 che, in attuazione della legge n. 119/2013, articolo 5/bis, ha definito il riparto delle risorse nazionali alle regioni e province autonome con le modalità previste e che al fine di riequilibrare il numero di centri antiviolenza in ogni regione, ha destinato alla Regione Lombardia l'importo di € 1.328.200,34;

VISTA la d.c.r. n. 894 del 10/11/2015, con cui il Consiglio regionale ha approvato il «Piano quadriennale regionale per le politiche di parità e di prevenzione e contrasto alla violenza contro le donne 2015/2018», che al punto 2.2.2.1. prevede le sue finalità strategiche di incrementare il sistema di Rete aperta, consolidando le reti, rendendole omogenee sul territorio per offrire un intervento qualificato, così da garantire continuità e sviluppo laddove si rendesse necessario incrementare il numero dei centri antiviolenza e delle case-rifugio;

PRESO ATTO che le Reti territoriali interistituzionali antiviolenza attualmente attive non coprono in maniera omogenea l'intero territorio regionale;

CONSIDERATO che al fine di favorire l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, la Regione Lombardia promuove l'attivazione di nuove Reti territoriali interistituzionali antiviolenza, coordinate da un ente locale territoriale in qualità di capofila della Rete antiviolenza;

SI STIPULA IL PRESENTE ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Art. 1 Premesse

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione.

Art. 2 Finalità

Il presente accordo promuove ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 11/2012 la collaborazione tra la Regione Lombardia e il (*denominazione ente locale capofila*) per l'attivazione di azioni progettuali sperimentali finalizzate a realizzare politiche, strategie, linee d'azione e interventi finalizzati al contrasto, alla prevenzione della violenza sulle donne attraverso la costituzione di una nuova Rete territoriale interistituzionali antiviolenza;

Art. 3 Impegni dei soggetti sottoscrittori

LA REGIONE LOMBARDIA

mediante la propria struttura competente assicura il supporto tecnico e informativo per ogni esigenza connessa alla realizzazione dei progetti e per un più efficace coordinamento delle azioni previste. Si impegna inoltre a fornire strumenti per incrementare le competenze di analisi, progettazione, monitoraggio, valutazione, negoziazione, comunicazione del (*denominazione ente locale capofila*), in modo da accrescere significativamente la capacità progettuale della Rete territoriale e quindi migliorare la qualità e la coerenza di azioni progettuali complesse, attraverso forme di sostegno quali attività di formazione/accompagnamento sulle aree tematiche attinenti la l.r. 11/2012 e in raccordo con le priorità regionali su tematiche quali politiche per la sicurezza, politiche socio-sanitarie, politiche per la casa, per l'occupazione e la formazione, politiche culturali e politiche giovanili e per lo sport.

In particolare, il (*ente locale capofila*) e ai soggetti sottoscrittori del protocollo d'intesa saranno forniti i seguenti servizi:

- a) azioni di formazione e accompagnamento rivolte ai soggetti impegnati nella definizione e nell'attuazione delle azioni progettuali;
- b) supporto informativo attraverso appositi strumenti, quali materiale informativo, documentazione, studi statistici prodotti dalla Regione Lombardia, dal sistema regionale allargato e da altri soggetti;

L'attività di formazione/accompagnamento sarà realizzata con forme il più possibile personalizzate, previa rilevazione dei bisogni formativi/informativi del Comune capofila e dei soggetti coinvolti nella definizione e attuazione dei progetti sperimentali, anche su tematiche specifiche.

IL (**DENOMINAZIONE ENTE LOCALE CAPOFILA**)

si impegna a:

- individuare al proprio interno un/a dirigente responsabile che avrà il ruolo di referente nei confronti della Regione Lombardia;
- attuare le azioni progettuali così come definite e descritte nella scheda tecnica approvata con atto amministrativo dell'ente locale entro i termini ivi indicati, assicurando:
 - ✓ la condivisione e il coinvolgimento dei soggetti partner della Rete territoriale con i quali sono stati sottoscritti specifici protocolli d'intesa;

- ✓ la verificabilità dei risultati attesi attraverso la definizione di indicatori significativi strettamente correlati agli obiettivi, ai risultati che si intendono raggiungere e agli effetti che si vogliono analizzare o evidenziare;
- ✓ la congruità e coerenza tra obiettivi, costi e tempi di realizzazione;
- trasmettere agli uffici di competenza, alla conclusione del progetto e nei termini previsti dalla delibera, pena la revoca del contributo, la relazione finale, corredata della documentazione contabile secondo le modalità previste dalla Regione Lombardia;
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita alle attività, come previsto dalle normative vigenti e per il periodo previsto dall'art. 2220 del Codice Civile, garantendo la piena disponibilità e tempestività di adempimento in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nella realizzazione delle attività previste dal progetto;
- adeguarsi a eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste;
- partecipare alle attività formative/informative predisposte dalla Regione in relazione a quanto previsto dall'art. 8 della l.r. 11/2012;
- dare immediata comunicazione alla Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente, qualora intendesse rinunciare al progetto, provvedendo contestualmente alla restituzione dei contributi ricevuti, maggiorati degli interessi di legge dovuti per il periodo di disponibilità delle somme percepite;
- comunicare alla Regione Lombardia e per conoscenza all'ATS competente le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella domanda, si possano effettuare le valutazioni conseguenti;
- coinvolgere la Regione Lombardia nelle azioni di divulgazione (quali convegni, seminari tematici e altro);
- rendere visibile su tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione la partecipazione della Regione Lombardia ai progetti, utilizzando il logo regionale, che dev'essere preventivamente richiesto agli uffici regionali;
- trasmettere alla Regione Lombardia tutti gli strumenti e i prodotti di informazione e comunicazione, ai fini della condivisione e dell'autorizzazione all'apposizione del logo regionale;
- mantenere costanti rapporti con la Regione Lombardia e l'ATS competente e fornire dati ed informazioni relative al progetto, eventualmente richieste;
- collaborare con la Regione Lombardia che effettuerà il monitoraggio e il controllo delle attività nelle loro fasi di realizzazione, fornendo tutti i supporti di conoscenza e di concreta collaborazione nel tempo e nei modi necessari. Tale attività potrà essere svolta anche attraverso sopralluoghi, colloqui, interviste da parte di personale appositamente incaricato.

Art. 4

Contributi concedibili

Per l'attuazione del presente accordo, la Regione Lombardia concorre riconoscendo al (*ente locale capofila*), in qualità di capofila della Rete territoriale un contributo pari a €

Art. 5

Modalità di erogazione del contributo

L'importo del contributo concesso al Comune viene erogato in due fasi successive:

- a) Il 60% viene erogato all'atto di sottoscrizione dell'accordo di collaborazione;
- b) Il 40% sarà erogato alla conclusione delle attività, previa approvazione della relazione tecnica finale e della verifica della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 6

Rendicontazione delle spese sostenute

Sulla base degli interventi realizzati, il (*denominazione ente locale capofila*), in qualità di capofila, presenterà una relazione finale che evidenzierà, in coerenza con le attività approvate, le spese sostenute, i risultati raggiunti, le criticità riscontrate. Alla relazione finale allegherà la documentazione così come definita nella "Linee guida per la gestione, monitoraggio e rendicontazione", in particolare:

- 1) l'elenco delle spese sostenute;
- 2) i documenti giustificativi di spesa e i relativi mandati di pagamento;
- 3) i provvedimenti di affidamento di incarichi professionali o consulenziali, contratti e relativi *curriculum vitae* dei soggetti incaricati, o convenzioni stipulate per l'attuazione del progetto nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica;
- 4) i provvedimenti e i documenti ufficiali approvati nel corso del progetto;
- 5) tutti i prodotti realizzati nel corso del progetto.

Il (*denominazione ente locale*) invierà la relazione finale, completa degli allegati, entro il termine di 30 giorni dalla data di ultimazione del progetto e comunque non oltre il 31/11/2019.

Scaduto tale termine, la Regione Lombardia assegnerà all'ente capofila un termine perentorio per l'invio della documentazione, trascorso il quale provvederà alla revoca del contributo.

La relazione finale e la rendicontazione delle spese saranno predisposte secondo i modelli e le linee guida predisposte dalla Direzione generale competente e la documentazione allegata alla relazione finale sarà presentata in originale o copia conforme.

L'ATS provvederà alla verifica della documentazione finale di spesa e della realizzazione delle attività e dei prodotti indicati nella scheda tecnica approvata, previo assenso della Regione Lombardia.

La Regione Lombardia monitorerà con appositi strumenti e indicatori l'efficacia e l'efficienza delle attività, nonché i risultati raggiunti sul territorio e le azioni svolte, al fine di rendere noti i risultati complessivi dell'intera iniziativa regionale.

Art. 7 Revoche

Il contributo è revocato qualora venga accertata l'impossibilità a svolgere e completare le attività previste o vengano accertate irregolarità attuative o la mancanza dei requisiti e dei presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso.

Il decreto di revoca dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate, indicandone le modalità di restituzione. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.

Art. 8 Disposizioni finali

Il presente accordo di collaborazione rimane in vigore sino alla completa realizzazione degli interventi in esso previsti, e comunque non oltre il 31/12/2019.

Il presente documento si compone di n. ... pagine e di un allegato composto da n. ... pagine.

Data:

Per la Regione Lombardia
Il Direttore Generale
NOME COGNOME

Per (ente locale)
Il/La
NOME COGNOME